

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: AUMENTATO A 5.000 EURO IL LIMITE DEL CONTANTE PER OPERAZIONI DI TURISTI ESTERI

La "Legge di Bilancio 2026" ha aumentato da 1.000 a 5.000 euro il limite "minimo" al di sopra del quale è possibile inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate – il c.d. modello "polivalente" – per fruire della deroga alla limitazione dell'utilizzo del contante (euro 15.000) per gli acquisti di beni/servizi presso commercianti al minuto/soggetti assimilati ed agenzie di viaggio e turismo (effettuati da turisti con cittadinanza extraUE/UE non residenti in Italia. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

AUMENTATO A 5.000 EURO IL LIMITE DEL CONTANTE PER OPERAZIONI DI TURISTI ESTERI				
PREMESSA	L'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 16/2012, come successivamente modificato, ha introdotto una deroga al limite dell'uso del contante, a favore degli acquisti effettuati in esercizi e negozi legati al turismo da parte di cittadini di Paesi al di fuori della Ue e dello spazio economico europeo. Si tratta delle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate:			
	<table><tr><td>a</td><td>da commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22 del D.P.R. 633/1972 (ad esempio, alberghi, ristoranti, eccetera), per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura</td></tr></table>	a	da commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22 del D.P.R. 633/1972 (ad esempio, alberghi, ristoranti, eccetera), per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura	
	a	da commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22 del D.P.R. 633/1972 (ad esempio, alberghi, ristoranti, eccetera), per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura		
	<table><tr><td>b</td><td>da agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter del D.P.R. 633/1972 che effettuano operazioni per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e servizi connessi</td></tr></table>	b	da agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter del D.P.R. 633/1972 che effettuano operazioni per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e servizi connessi	
	b	da agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter del D.P.R. 633/1972 che effettuano operazioni per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e servizi connessi		
	nei confronti di persone fisiche: ♦ di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE; ♦ non residenti in Italia.			
 In tali circostanze la soglia ordinaria di 5.000 euro, a partire dalla quale i trasferimenti in denaro devono essere effettuati con strumenti tracciabili, è elevata a 15.000 euro¹.				
Per poter usufruire della deroga gli esercenti devono: <table><tr><td>1</td><td>inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l'apposito modello</td></tr><tr><td>2</td><td>acquisire dal cliente:</td></tr></table>	1	inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate , esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l'apposito modello	2	acquisire dal cliente:
1	inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate , esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l'apposito modello			
2	acquisire dal cliente:			

¹ tale ultimo limite era stato abbassato a 10.000 euro dal D.Lgs 90/2017, per poi essere successivamente rialzato a 15.000 euro dalla "Legge di Bilancio 2019" con decorrenza 01.01.2019.

		♦ fotocopia del passaporto; ♦ autocertificazione attestante la cittadinanza – in particolare il cliente non deve essere cittadino italiano, comunitario o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – o la residenza (non italiana)								
	3	depositare in banca sul proprio c/c, il primo giorno feriale successivo all'operazione, le somme incassate e consegnare al cliente copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all'Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina								
	4	inviare un' apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le operazioni di importo unitario pari o superiori a 1.000 euro e fino all'importo limite di 15.000 euro								
		L'obbligo comunicativo aveva ancora come limite a 1.000 euro ma la "Legge di Bilancio 2026"² è stato innalzato a 5.000 euro il limite dal quale (e per le operazioni in contanti sino a 14.999,99 euro) sussiste l'obbligo comunicativo.								
LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO	Con la modifica apportata, dal 01.01.2026 (in riferimento alle azioni effettuate nel 2025) le operazioni in contanti legate al turismo di importo:									
	a	pari o superiori a 5.000 euro, e								
	b	inferiori a 15.000 euro,								
	devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro TU del modello di comunicazione polivalente .									
	A livello di tempistiche tali comunicazioni vanno trasmesse ³ :									
♦ entro il 10 aprile dell'anno successivo per i contribuenti mensili, e ♦ entro il 20 aprile dell'anno successivo per i contribuenti trimestrali.										
Pertanto, con riferimento alle operazioni del 2025 , la comunicazione deve essere inviata entro:										
♦ 10.04.2026 per i mensili; ♦ 20.04.2026 per i trimestrali.										
<table><tr><th colspan="3">Comunicazione operazioni turismo relative al 2025 di importo ≥ 5.000 e < 15.000 euro</th></tr><tr><td rowspan="2">entro</td><td>10.04.2026</td><td>per i soggetti mensili</td></tr><tr><td>20.04.2026</td><td>per i soggetti trimestrali</td></tr></table>			Comunicazione operazioni turismo relative al 2025 di importo ≥ 5.000 e < 15.000 euro			entro	10.04.2026	per i soggetti mensili	20.04.2026	per i soggetti trimestrali
Comunicazione operazioni turismo relative al 2025 di importo ≥ 5.000 e < 15.000 euro										
entro	10.04.2026	per i soggetti mensili								
	20.04.2026	per i soggetti trimestrali								

² art 1. Comma 437 della Legge 199/2025.

³ provvedimento Agenzia delle Entrate n. 94908 del 02.08.2013.

Per individuare il **termine di presentazione** va fatto riferimento alla **periodicità di liquidazione IVA**, che va però riferita **all'anno di invio della comunicazione** (in questo caso **2026**).

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello, è necessario in particolare:

- ♦ **barrare la casella "Operazioni legate al turismo – Art 3 comma 2 bis DL 16/2012"** contenuta nel Frontespizio;

Anno di riferimento		Mese o trimestre di riferimento	
TIPO DI COMUNICAZIONE	Definitiva	Istituzionale	Avvicinamento
FORMATO COMUNICAZIONE	Data Aggregata		Data Analitica
QUADRI COMPILATI	Quadri per prospetti esposti in forma aggregata		
	Operazioni documentate da fatture esposte in forma aggregata	Operazioni senza fatture esposte in forma aggregata	Operazioni con passivi fiscali (es. Operazioni con soggetti non residenti, Acquisti servizi da non residenti)
	Quadri per prospetti esposti in forma analitica		
	Fatture emesse Documenti registrati	Fatture rimborsate Documenti registrati	Atti di variazione anagrafici
	Note di variazioni riscatto	Operazioni senza fatture	Operazioni con soggetti non residenti
Altri quadri			
Operatori legati al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012			Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino

- ♦ **compilare il quadro TU** (obbligatoriamente in forma analitica), indicando i dati anagrafici dei singoli clienti e delle relative operazioni.

Dati anagrafici	♦ cognome; ♦ nome; ♦ data di nascita; ♦ Comune/Stato estero di nascita; ♦ provincia (va indicato "EE" se estero); ♦ città estera di residenza; ♦ codice Stato estero (a tal fine va fatto riferimento all'elenco degli Stati contenuto nelle istruzioni del mod. REDDITI PF). L'indicazione dell'indirizzo estero è facoltativa
Dati relativi all'operazione	Con riferimento alle fatture emesse vanno riportati: ♦ data di emissione/registrazione della fattura (è necessario indicare almeno una delle 2 date); ♦ numero fattura; ♦ imponibile; ♦ imposta.

		Con riferimento agli altri documenti emessi – scontrino o ricevuta fiscale – vanno poi riportati: ♦ data di emissione del documento; ♦ importo dell'operazione
SANZIONI	Non sono previste specifiche sanzioni in caso di omessa/errata compilazione del quadro TU : si deve pertanto ritenere trovi applicazione la sanzione da euro 250 ad euro 2.000⁴ . È comunque possibile avvalersi dal ravvedimento operoso o della definizione agevolata delle sanzioni (in caso di irrogazione delle sanzioni).	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

⁴ ex art. 11 del D.Lgs 471/1997.